

Prot. n. 5540 D2

16.09.2014

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'ASSICURAZIONE *per* **L'IMPRESA**

POLIZZA RC DIVERSI

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
- b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la
Nota informativa

Milano Assicurazioni S.p.A.

Via Senigallia n. 18/2 - 20161 MILANO - www.milass.it



L'ASSICURAZIONE
per **L'IMPRESA**

POLIZZA RC DIVERSI

Condizioni di Polizza

Edizione 12/2010

POLIZZA N.

SCHEDA DI POLIZZA

3164501551741

AGENZIA

3164 - MASSA CARRARA

R.C. Rischi Diversi

Polizza di Assicurazione
di Responsabilità Civile verso Terzi
e Prestatori di Lavoro

Mod. 11631 - Edizione 12.2010

Autorizzazione

Convenzione

Azienda

Contraente/Assicurato				Codice fiscale o Partita I.V.A.			
IST. ISTRUZ. SUPERIORE A. MEUCCI				80002760454			
Indirizzo/Sede Legale		C.A.P.	Località	Prov.			
VIA MARINA VECCHIA 230		54100	MASSA	MS			
Durata del contratto	Decorrenza dalle ore 24 del giorno			Scadenza alle ore 24 del giorno			
	mese	anno		mese	anno		
	17	09	2014	17	09	2015	
	Scadenza prima quietanza			Rateazione		Durata	
	giorno	mese	anno	ANNUALE		anni	giorni
	17	09	2015			1	0

Polizza sostituita	Numero	Premio al netto delle imposte
	3164500487134	

Attività esercitata	L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile gravante, ai sensi di legge, sull'Assicurato per lo svolgimento delle seguenti attività:
Cod.	_____
Cod.	_____
Cod.	_____
Cod.	_____

Dichiarazioni	Il Contraente/Assicurato dichiara:
	<ul style="list-style-type: none"> di avere in corso altre assicurazioni per gli stessi rischi : <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI N° _____ Compagnia _____ di non aver avuto polizze annullate per sinistri da altre società negli ultimi due anni; di aver registrato, nel precedente esercizio, un fatturato relativo all'attività assicurata di € _____; di aver avuto n. _____ sinistri negli ultimi due anni.

Garanzie, massimali Premi	Sono operanti solo le garanzie per le quali è indicato il massimale.
---------------------------	--

Responsabilità civile	L'assicurazione vale fino alla concorrenza complessiva, per capitale, interessi e spese, di:
	€ _____ 5.200.000,00 per ogni sinistro, con il limite :
	verso terzi (R.C.T.) di € _____ 5.200.000,00 per ogni persona
	e di € _____ 5.200.000,00 per danni a cose (anche se appartenenti a più persone)
	verso prestatori di lavoro (R.C.O.) di € _____ 1.500.000,00 per ogni persona

Calcolo del premio	Elemento variabile per il calcolo del premio imponibile			
	Descrizione	Importo	Tasso imponibile (‰)	Premio di riferimento
		€ _____	_____	€ _____
	Premio minimo assoluto € _____			
	Imposte € _____	Premio totale annuo lordo € _____	1.702,80	

Allegati **Sono operanti gli allegati**

Premio	Premio netto	Accreditato per sostituzione	Conguaglio	Accessori	Imposte	Totale
	€1.393,04				€309,96	€1.703,00
Prima rata	Premio netto		Accessori	Imposte	Totale	
Rate successive	€1.393,04			€309,96	€1.703,00	

R.C. Rischi Diversi

Polizza di Assicurazione
di Responsabilità Civile Verso Terzi
e Prestatori Di Lavoro

La Società, in base alla descrizione del Rischio fornita dal Contraente ed alle dichiarazioni dello stesso e dell'Assicurato se diverso, presta le garanzie pattuite in Polizza alle Condizioni di Assicurazione riportate nel modello 11631 Edizione 12/2010 e negli allegati richiamati nella presente Scheda di Polizza, nonché alle eventuali condizioni dattiloscritte, che nell'insieme formano la Polizza.

Il Contraente dichiara di conoscere le predette condizioni e di accettarle integralmente.

IL CONTRAENTE

Milano Assicurazioni S.p.A.
Divisione Italia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. CECCANTI MASSIMO)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le seguenti Condizioni di assicurazione:

Art. 2 (Altre Assicurazioni – obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore ed esclusione della Responsabilità Solidale con altri assicuratori); **Art. 6** (Aggravamento del Rischio); **Art. 8** (Diritto di recesso dopo ogni Sinistro); **Art. 9** (Tacita Proroga del contratto in mancanza di disdetta 60 giorni prima della scadenza); **Art. 15** (Soggetti non considerati terzi); **Art. 16** (Limiti territoriali); **Art. 17** (Rischi esclusi); **Art. 18** (Limiti di risarcimento); **Art. 19** (Regolazione del Premio); **Art. 20** (Obblighi in caso di Sinistro)

IL CONTRAENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. CECCANTI MASSIMO)

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto dall'intermediario, prima della sottoscrizione della Polizza:

- il Fascicolo Informativo (contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, e le Condizioni di Assicurazione) di cui al Regolamento Isvap n. 35 del 26/5/2010, di averne preso visione e di accettarne i contenuti;
- le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e firmato, prima della sottoscrizione della polizza, il Questionario sull'adeguatezza del contratto offerto di cui all'art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e conferma la volontà di stipulare il presente contratto.

IL CONTRAENTE

Il presente contratto è stato redatto dall'Agenzia di MASSA CARRARA

il 17/09/2011

in TRIPLICE

Dichiaro di aver ricevuto oggi
prima rata di premio

alle ore

l'importo totale della

Firma dell'Agente o Esattore



Allegato AG

Allegato alla Polizza n.
3164501551741

Agenzia Generale di
3164 MASSA CARRARA

Contraente

IST. ISTRUZ.PERIORE A. MEUCCI

Il presente allegato costituisce parte integrante della polizza avanti richiamata, dalla quale sono regolate tutte le altre Condizioni di Assicurazione.

atto in	originale in	il giorno	mese	anno
TRIPLICE	MASSA	17	09	2014

IL CONTRAENTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. **CECCANTI MASSIMO**)

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Divisione **La Previdente**
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Div. **La Previdente**
Ag. Generale
Cabellini Negri Gian Mauro

R.C. DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO

Le condizioni che seguono annullano e sostituiscono integralmente le definizioni, condizioni generali di assicurazione, norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità civile rischi diversi, condizione aggiuntiva, condizioni speciali e dichiarazioni dell'Assicurato, contenute nello stampato Mod. 19.

Si intendono operanti le seguenti Condizioni Aggiuntive :

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

- **Assicurato:** il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;
- **Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- **Franchigia** *la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;*
- **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- **Premio:** *la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione;*
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- **Scoperto:** *la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;*
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **Società:** l'impresa assicuratrice;
- **Appaltatore/Subappaltatore:** la persona fisica o giuridica, *avente sede legale/amministrativa nel territorio Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino*, cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in appalto/subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Altre assicurazioni - *Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.*

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 del Codice Civile).

Art. 4 - Frazionamento del premio - Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione - *Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.*

Art. 6 - Aggravamento del rischio - *Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.*

Art. 7 - Diminuzione del rischio - Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro - *Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.* In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione - In mancanza di disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore a un anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 10 - Oneri fiscali - *Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.*

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 12 – Soggetti Assicurati

L'assicurazione vale per gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, esclusi quelli universitari.

La garanzia è prestata a favore :

- dell'Istituto scolastico;
- del Capo d'istituto;
- degli allievi, iscritti alla scuola, ivi compresi gli allievi ospiti dei convitti per i quali la copertura sarà operante come se le persone assicurate svolgessero attività didattica 24 ore su 24;
- di tutti gli operatori della scuola (insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato o di Enti locali);
- di tutti i dipendenti dell'Istituto scolastico (non dipendenti dello Stato o di Enti locali); dei genitori quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974, e quando sono nelle vesti di accompagnatori durante viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (settimane bianche comprese);
- dei partecipanti ai corsi serali, ai corsi ISTF, EDA, ai corsi di alfabetizzazione di 150 ore con esclusione della garanzia "itinerare";
- degli alunni di altre scuole, anche stranieri che siano temporaneamente ospiti dell'istituto, per attività scolastiche e culturali;
- degli ex alunni che frequentano tirocini formativi e di orientamento post diploma;
- del responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgd. 19/9/1994, n. 626

Art. 13 – Precisazione ai sensi della Circolare Ministeriale 2170 del 30/05/96

Si prende atto tra le Parti che Contraente e Beneficiaria del contratto, e pertanto ad ogni effetto Assicurato, è l'Amministrazione Scolastica per fatto dei propri docenti, alunni, etc., nonché l'Istituzione scolastica e/o il Ministero dell'Istruzione in quanto legittimati passivi.

Art. 14 – Attività assicurata

L'assicurazione è prestata per danni conseguenti :

a tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o organi autorizzati dagli stessi.

A titolo esemplificativo si possono indicare, oltre la normale attività di studi: le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e su campi sportivi in genere, le attività ginnico-sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, le gite scolastiche (comprese settimane bianche) nonché ogni permanenza fuori della scuola a scopo didattico e sportivo senza limitazione di orari e anche fuori del territorio comunale, compresi i pernottamenti e/o soggiorni continuativi anche all'estero, le attività di ricreazione all'interno e all'esterno della scuola, le visite guidate a musei, aziende, laboratori (purché tali visite non comportino esperimenti e prove pratiche dirette), le attività culturali in genere.

L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli allievi durante il tragitto casa-scuola e viceversa e durante l'intervallo fra le attività mattutine e quelle pomeridiane in cui gli alunni rimangono in Istituto.

Art. 15 – Massimali di garanzia

L'assicurazione vale fino alla concorrenza complessiva, per capitali, interessi e spese di:

A - Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.)

€ 5.200.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà con il limite di:

€ 5.200.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali

€ 5.200.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone

B - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dipendenti, non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi del D. Lgs. 10.9.2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi), parasubordinati, allievi ed operatori della scuola - R.C.O.

€ 1.500.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati con il limite di:

€ 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato

Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dipendenti, non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi), parasubordinati, allievi ed operatori della scuola - R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi:

- degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;
- del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38;
- del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276

per gli infortuni sofferti:

- a) dai prestatori di lavoro da lui dipendenti;
 - b) dai lavoratori parasubordinati ;
 - c) dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D. Lgs 276/2003;
 - d) dagli allievi e dagli operatori della scuola, obbligatoriamente assicurati all'INAIL;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati soggetti da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, ove previsto.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari

coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all' INAIL.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Norme comuni ai punti A) e B)

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n.222.

Art. 17 - Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro e degli operatori della scuola

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, degli operatori della scuola, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per danni involontariamente cagionati,:

- a) ai "terzi", nel limite del massimale previsto per la R.C.T., esclusi tutti i soggetti indicati al primo comma, salvo quanto previsto al successivo comma b);
- b) - agli altri dipendenti dell'Assicurato;
 - ai lavoratori parasubordinati;
 - ai lavoratori utilizzati ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
 - agli operatori della scuola,

limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale, semprechè in polizza sia prevista la garanzia di R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa.

Art. 18 - Danni fra allievi, operatori della scuola e genitori membri di diritto degli organi collegiali.

La garanzia comprende i danni che gli allievi, gli operatori della scuola, fermo restando quanto previsto al precedente art.17, nonché i genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/5/1974, possono cagionarsi fra di loro

Art. 19 - Lesioni personali subite dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.

Art. 20- Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro

A deroga delle esclusioni di polizza la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- b) per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- c) per danni cagionati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato, dai lavoratori parasubordinati, dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003, dagli allievi e dagli operatori della scuola, *fermo quanto previsto all'art. 14 -*

Attività assicurata, nonché da eventuali Appaltatori/Subappaltatori dei lavori.

Art 21 – Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto ai precedenti articoli: 18) limitatamente ai genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. 416 del 31/5/1974, 19) e 20) lettera b.*
- d) *gli appaltatori/subappaltatori e loro dipendenti, salvo che per le lesioni gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.*

Art. 22 – Garanzie comprese automaticamente nell'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

a) Danni al materiale didattico

La garanzia comprende i danni cagionati al materiale didattico di proprietà di terzi.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con un limite di risarcimento di € 52.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con deduzione di una franchigia fissa ed assoluta per ciascun sinistro di € 250,00.

b) Committenza veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, dai lavoratori parasubordinati, nonché da coloro che prestano la loro attività ai sensi del D. Lgs. 10.9.2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

c) Danni da interruzione o sospensione d'attività

A parziale deroga dell'art. 25 lettera A punto 13 "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.", delle Condizioni Generali, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 1.600,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

d) Danni da incendio

A parziale deroga dell'art. 25, lettera A, punto 2 "Rischi esclusi dall'assicurazione", la garanzia comprende i danni cagionati alle cose di terzi da incendio delle cose dell'Assicurato, o da lui detenute

In caso di esistenza di altra copertura incendio/ricorso terzi, la presente estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il massimale assicurato con la Polizza Incendio.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

e) Spazi attrezzati a parcheggio

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di

veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. *Per ogni sinistro tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 150,00 per ciascun veicolo, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso;*

Art. 23 – Franchigia per danni a cose

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 per ogni danneggiamento a cose fermo restando eventuali maggiori franchigie e/o scoperti ove previsti.

Art. 24 - Limiti territoriali - L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) è operante per i danni verificatisi *nel territorio di tutti i Paesi europei*.

Nel caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida in tutti i Paesi del mondo, *esclusi U.S.A., Canada e Mexico*.

Limitatamente all'attività svolta al di fuori del territorio dello Stato Italiano, l'assicurazione si intende prestata nel limite del massimale indicato al precedente articolo 15, ma con un massimo risarcimento di € 1.600.000,00 per sinistro qualora il massimale di R.C.T. sia superiore al predetto limite.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

Art. 25- Rischi esclusi dall'assicurazione

A) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- 1) provocati da soggetti diversi dai lavoratori dipendenti o parasubordinati dell'Assicurato nonché dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003 e dagli operatori della scuola, della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto disposto all'art. 18 – Danni fra allievi, operatori della scuola e genitori membri di diritto degli organi collegiali – ed all'art. 20 – Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatto di – comma a) e c).*
- 2) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;*
- 3) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;*
- 4) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- 5) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;*
- 6) a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed alle cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate, rimorchiate, salvo quanto disposto dall'art.22 – Danni al materiale didattico;*
- 7) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;*
- 8) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;*
- 9) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;*
- 10) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori.*

Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa

accessibile all'uso e aperta al pubblico;

- ~~11) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti;~~
- ~~12) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;~~
- 13) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- 14) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 15) relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore Internet;
- 16) Cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi; la presente esclusione non vale per i danni provocati dalla somministrazione o dalla vendita al dettaglio nell'istituto, di generi alimentari purchè la somministrazione o la vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione.

§ 20 *L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O) non comprende i danni:*

- 17) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- 18) derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei settori: radio e tv, telefonia fissa e mobile;
- 19) derivanti sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana;
- 20) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 21) da detenzione o impiego di esplosivi.

Art. 26- Regolazione del Premio

Al momento della stipulazione del presente contratto il Contraente, o l'Assicurato dichiara il numero degli alunni iscritti, e su di esso viene calcolato il premio che deve anche intendersi quale premio minimo lordo anticipato in via provvisoria regolabile alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio.

Ogni eventuale variazione successiva alla data di decorrenza del contratto verrà conteggiata in sede di regolazione sulla base del premio lordo pro-capite indicato nel conteggio di polizza, che deve intendersi su base annua, indipendentemente dalla data della effettiva variazione. Fermo restando che le variazioni avranno comunque effetto dalle ore 24 del giorno risultante dal Registro degli iscritti che la scuola si impegna ad esibire a semplice richiesta della Società.

A tale scopo:

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società il numero definitivo degli alunni iscritti e si impegna ad integrare il premio anticipato in via provvisoria nei 15 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

In caso di mancata comunicazione dei dati o di mancato pagamento della differenza attiva dovuta la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'Art. 1901, comma 2, del Codice Civile; il Premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a

pretendere il conguaglio del Premio. *Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente, o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.*

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.

Art. 27- Pluralità di assicurati - Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, *il massimale indicato all'art. 15 - Massimali di garanzia - per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.*

Art. 28- Obblighi in caso di sinistro - *In caso di sinistro deve essere dato avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 3 giorni da quando se ne è avuta conoscenza.*

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 29 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali - *La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.*

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato *entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale indicato al precedente articolo 15 per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.*

In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti solo se richiamate in premessa)

A) Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà dei fabbricati che costituiscono bene strumentale per lo svolgimento dell'attività assicurata

L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili
- antenne radiotelevisive
- aree di pertinenza del fabbricato, (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso
- giochi per bambini

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stitlicidio ed insalubrità dei locali;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;

■ **proprietà di parchi di superficie superiore ad un ettaro**

■ **attrezzature ed impianti sportivi**

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, **la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.**

L'assicurazione è operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione.

■ Se l'assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della Società di leasing, la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante alla stessa Società di leasing in qualità di proprietario ("Assicurato"), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore ("Contraente")

■ La garanzia comprende i rischi derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili dei fabbricati e relativi rischi complementari. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del Dlgs 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni.

■ L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente i lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati anche ai sensi del Dlgs 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni, e semprechè l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori. **S'intendono comunque esclusi i danni derivanti di sopraelevazione o demolizione.**

B) Esclusione R.C.O:

S'intende abrogato e privo di ogni effetto l'art. 16 lettera B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dipendenti, non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi del D.Lgs 10.9.2003, n.276 (c.d. Legge Biagi), parasubordinati, allievi ed operatori della scuola - R.C.O.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE sui rischi oggetto dell'assicurazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 - 1893 - 1910 del Codice Civile, con l'avvertenza che ogni deroga, modifica o integrazione alle seguenti dichiarazioni deve esplicitamente risultare dal testo di Polizza.

Il Contraente/Assicurato dichiara:

- a) di non aver mai avuto Sinistri negli ultimi due anni;
- b) di non essere assicurato per rischi analoghi con altre società;
- c) di non avere mai avuto analoghe polizze stornate per sinistri.

IL CONTRAENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. CECCANTI MASSIMO)

MILANO ASSICURAZIONI SPA
Divisione La Prevedente

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Div. La Prevedente
Ag. Generale
Gibellini Negri Gian Mauro


Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art.2 (Altre assicurazioni – obbligo di richiedere l'Indennizzo a ciascun assicuratore ed esclusione della responsabilità solidale con altri assicuratori) **Art. 8** (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di Sinistro); **Art. 9** (Proroga tacita del contratto, in mancanza di disdetta data almeno 60 giorni prima della scadenza); **Art. 26** (Regolazione del premio).

IL CONTRAENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. **CECCANTI MASSIMO**)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ceccanti', written over a horizontal line.

Polizza RC Rischi diversi

Condizioni di Assicurazione

SOMMARIO

Definizioni

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

- Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
- Altre assicurazioni
- Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
- Frazionamento del Premio
- Modifiche dell'Assicurazione
- Aggravamento del Rischio
- Diminuzione del Rischio
- Recesso in caso di Sinistro
- Proroga dell'Assicurazione
- Oneri fiscali

11 Rinvio alle norme di legge

Condizioni Generali

- 12 Oggetto dell'Assicurazione
- 13 Attività complementari
- 14 Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
- 15 Soggetti non considerati terzi
- 16 Limiti territoriali
- 17 Rischi esclusi dall'Assicurazione
- 18 Pluralità di Assicurati
- 19 Regolazione del Premio
- 20 Obblighi in caso di Sinistro
- 21 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Definizioni

nel testo che segue si intende per:

Asbesto

amianto.

Assicurato

il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Assicurazione

il contratto di assicurazione stipulato tra Contraente e Società.

Attività biotecnologiche

le applicazioni tecnologiche che si servono dei sistemi biologici, degli organismi viventi o di derivati di questi per produrre o modificare prodotti o processi per un fine specifico.

Contraente

il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Direttore dei lavori

la figura professionale incaricata, dal committente, della progettazione e/o del controllo dell'esecuzione dell'opera.

Elemento variabile

Parametro utilizzato per il calcolo del Premio ove la Polizza preveda la regolazione.

Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Fatto accidentale

Fatto incerto, imprevedibile e repentino.

Franchigia

La parte del danno Indennizzabile/Risarcibile a termini di Polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di apposito focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Inquinamento

Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse.

Internet provider

Fornitore di servizi internet.

Invalità permanente

La perdita totale o parziale definitiva da parte di una persona della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata.

Malattie professionali

Patologia che ha come causa l'esercizio di una attività lavorativa ed è determinata dall'esposizione prolungata ad un agente nocivo.

Massimale

La massima esposizione convenuta in Polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione.

Premio di riferimento

Importo determinato applicando il tasso imponibile, comprensivo degli eventuali aumenti per il richiamo di condizioni aggiuntive e degli eventuali sconti previsti, all'Elemento variabile utilizzato per il calcolo del Premio, ove la polizza preveda la regolazione.

Premio minimo assoluto

Importo contrattualmente predeterminato comunque dovuto dal Contraente anche qualora, per effetto di regolazione passiva, spettasse al Contraente stesso un rimborso di Premio.

Prestatore di lavoro con rapporto di lavoro regolare

Prestatore d'opera che svolge la propria attività tramite un rapporto di lavoro previsto dalle norme di legge.

Prestatore di lavoro parasubordinato

Prestatore d'opera che svolge la propria attività tramite un contratto che presenta caratteristiche intermedie tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, secondo le norme previste dalla legge.

R.C.O.

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL.

R.C.T.

Responsabilità Civile verso Terzi.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto

La parte del danno Indennizzabile/Risarcibile a termini di Polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società

L'impresa assicuratrice.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Altre assicurazioni

Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare sol-

tanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

3 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, i Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile)

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti

alla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

Frazionamento del Premio

Prevedendo che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo con un aumento sul Premio annuo del : 2% semestrale, 2,5% quadrimestrale, 3% trimestrale .

In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed in pregiudizio ogni diritto al recupero integrale del premio. L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto.

Aggravamento del Rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile).

Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

8 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, le parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui ad esercitare tale diritto sia la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la medesima rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

9 Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta da una delle parti, effettuata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di Assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l'Assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di Assicurazione coincide con la durata stessa del contratto.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni), ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale pari all'1% per ogni annualità, a partire da due anni.

Il Premio esposto nella scheda di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.

Qualora la durata del contratto superi i cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha la facoltà di recedere dal contratto con il preavviso previsto nel suddetto articolo.

10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto di Assicurazione, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

CONDIZIONI GENERALI

2 Oggetto dell'Assicurazione

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti quanto indicato nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un Fatto accidentale verificatosi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione ed elencati nella scheda di Polizza.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi:

- degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;
- del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
- del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276

per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro da lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D. Lgs. n. 276/2003;

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati Prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o Invalidità permanente *non inferiore al 6%*, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge, ove previsto.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'Assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'Assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.

Dall'Assicurazione sono comunque escluse le Malattie professionali.

Forme comuni ai punti A) e B)

Tanto l'Assicurazione R.C.T. che l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n.222.

13 Attività complementari

L'Assicurazione copre anche i Rischi inerenti:

- a) all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. **Tale garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di € 150,00 per ciascun veicolo danneggiato, con esclusione comunque dei danni da Furto e di quelli conseguenti al mancato uso;**
- b) all'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, **con esclusione dei danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono installati;**
- c) all'impiego di guardiani anche armati, **nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività,** nonché alla proprietà ed uso di cani;
- d) alla gestione della mensa aziendale, di bar e distributori automatici di cibi e bevande. È altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. **Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;**
- e) alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- f) alla proprietà e/o all'uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprietà dell'Assicurato od a lui concessi in locazione od in comodato, nonché in leasing, **purché usati per conto proprio e per le attività descritte nella scheda di Polizza.** Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgombraneve, l'Assicurazione è operante anche qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi;
Da tale garanzia sono esclusi i danni subiti dalle persone trasportate e quelli cagionati alla pavimentazione stradale.
Per tutte le suddette attività resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione lett. A) punti 4) e 5);
- g) all'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature **utilizzate per le esclusive necessità dell'azienda;**
- h) alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta nella scheda di Polizza;
- i) all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, **esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali;**
- l) all'organizzazione a scopo dimostrativo di visite guidate dei locali ove viene svolta l'attività descritta nella scheda di Polizza;
- m) alle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, **fermo quanto stabilito dall'art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione lett. A) punto 4) e 9). Sono**

comunque esclusi i danni alle Cose formanti oggetto delle suddette operazioni.

14 Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

a) Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati:

1) ai "terzi", nel limite del Massimale previsto per la R.C.T. **esclusi i Prestatori di lavoro suindicati utilizzati dall'Assicurato,** salvo quanto previsto al successivo comma 2);

2) agli altri dipendenti dell'Assicurato, ai lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, **limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale, sempreché la polizza sia prevista la garanzia di R.C.O.** ed entro il limite del Massimale previsto per la stessa.

Tale garanzia opera anche nel caso in cui il dipendente riveste la qualifica di Direttore dei lavori purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento di tale attività.

b) Lesioni personali subite dai lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizi **(escluse le Malattie professionali)** sono considerati terzi i lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL.

c) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

1) per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti e dalle ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico o scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione;

2) per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori, anche manuali, di carico o scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione.

d) Segnaletica mancante o insufficiente

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

e) Proprietà di Fabbricati nei quali si svolge l'attività

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei Fabbricati o dei terreni nei quali si svolge l'attività descritta nella scheda di Polizza.

L'Assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di :
- impianti fissi destinati alla conduzione dei predetti Fabbricati, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- aree di pertinenza del Fabbricato (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- giochi per bambini.

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da:

**spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
umidità, stitilicidio ed insalubrità dei locali;
trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;
proprietà di parchi di superficie superiore ad un ettaro;
attrezzature ed impianti sportivi.**

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei Fabbricati assicurati, **la garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun Sinistro e con un limite di Risarcimento per Sinistro per anno assicurativo di € 160.000,00.**

L'Assicurazione è operante esclusivamente per Fabbricati in buone condizioni statiche e manutentive.

Se l'Assicurazione riguarda Fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della società di leasing, la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante alla stessa società di leasing in qualità di proprietario ("Assicurato"), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore ("Contraente").

La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e/o integrazioni. L'Assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei Fabbricati assicurati, anche ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, e sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori come previsto dal citato D.Lgs. e successive modifiche e/o integrazioni. **Si intendono comunque esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione e/o demolizione.**

g) Committenza veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti ed eventuali lavoratori parasubordinati o dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, **purché non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a terzi locati.** La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

h) Lavori presso terzi

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni a Cose altrui, derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;

La presente garanzia si intende prestata nel limite del Massimale per danni a Cose previsto dalla scheda di Polizza

e comunque con il massimo Risarcimento di € 520.000,00 per Sinistro.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 150,00 ed il massimo di € 25.000,00.

h) Danni a mezzi sotto carico o scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.**

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 150,00 ed il massimo di € 25.000,00.

i) Danni da interruzione o sospensione d'attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, **esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei.**

La presente garanzia è prestata nei limiti dei Massimali previsti nella scheda di Polizza, **fermo restando che la Società non risponderà oltre il limite di € 160.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.**

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.600,00 ed il massimo di € 10.000,00.

l) Danni subiti da professionisti e consulenti

La garanzia comprende i danni subiti da:

- professionisti e consulenti (**esclusi i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276**) di cui l'Assicurato od il committente dei lavori si avvalgono in ordine alle attività svolte dall'Assicurato e descritte nella scheda di Polizza;
- dipendenti e/o collaboratori di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato.

m) Inquinamento accidentale

La garanzia comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente garanzia è prestata nei limiti dei Massimali previsti nella scheda di Polizza, **con il massimo Risarcimento di € 160.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.**

Relativamente ai soli danni a Cose resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.600,00 ed il massimo di € 10.000,00.

n) Ambito lavori

La garanzia comprende i danni alle Cose esistenti nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

La presente garanzia si intende prestata nel limite del Massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza **e comunque con il massimo Risarcimento di € 520.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.**

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 150,00 ed il massimo di € 25.000,00.

Sono comunque esclusi i danni alle Cose in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo, alle opere in costruzione ed alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

15 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, nonché i lavoratori parasubordinati, quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite;
- d) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto disposto all'art. 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera b) e lettera c) punto 2.

16 Limiti territoriali

L'Assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi europei.

L'Assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

17 Rischi esclusi dall'Assicurazione

A) L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- 1) provocati da soggetti diversi dai lavoratori dipendenti o parasubordinati dell'Assicurato nonché dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività salvo quanto disposto all'art. 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera c) punto 1;
- 2) da Furto;
- 3) a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto disposto all'art. 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera g);
- 4) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili salvo quanto disposto all'art. 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera f);
- 5) da impiego di macchinari e impianti che siano azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 6) alle Cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate, nonché a Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 7) ai mezzi di trasporto, sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle Cose trasportate sugli stessi, salvo quanto disposto all'art. 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera h);
- 8) alle Cose cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

9) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle Cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto all'art. 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera n);

10) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuali, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico. Resta comunque sempre esclusa la responsabilità derivante da omessa vigilanza o custodia delle strade che non sono oggetto del lavoro di manutenzione;

11) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione o sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere o quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto all'art. 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera m);

12) derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto disposto all'art. 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera e);

13) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere;

14) relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili o comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno di perimetri aeroportuali;

15) cagionati a terzi in conseguenza di errori nelle attività di progettazione;

16) relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore Internet.

B) L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso Prestatori di lavoro (R.C.O) non comprendono i danni:

17) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

18) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;

19) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da Asbesto e qualsiasi sostanza contenente Asbesto;

20) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da Attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana;

21) derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei settori radiotelevisivo e telefonia fissa e mobile.

18 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati

Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

19 Regolazione del Premio

Qualora sulla scheda di Polizza sia indicato che il Premio è contenuto in tutto o in parte in base a Elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella scheda di Polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, **fermo restando il premio minimo assoluto riportato nella scheda di Polizza.**

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto: le retribuzioni lorde totali, intendendosi per tali la sommatoria de:

1. l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;
2. l'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti;
3. l'importo dei compensi (con il limite massimo di € 21.200,00 per singolo soggetto) erogati ai lavoratori parasubordinati, così come definiti all'Art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38;
4. i compensi erogati alle ditte somministratrici di lavoro e di distacco al netto di IVA, e/o ai Prestatori di lavoro di cui al D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 .

oppure

il fatturato (quale risultante dalla denuncia IVA escluso il valore dell'IVA stessa);

oppure

gli altri Elementi variabili previsti in Polizza.

Le differenze attive o passive del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 15 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

3) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva

Se il Contraente, o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):

la comunicazione dei dati, ovvero

il pagamento della differenza attiva dovuta,

la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei predetti termini fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'Art. 1901, comma 2, del Codice Civile; il Premio annuo anticipato per le rate successive viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del Premio. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente, o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce a mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli Elementi variabili del Rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del Premio di riferimento, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione.

Il nuovo Premio di riferimento sarà pari al 75% di quello risultante dall'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

20 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro deve essere dato avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, entro 3 giorni lavorativi da quando se ne è avuta conoscenza.

L'Assicurato o il Contraente devono far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO), l'Assicurato deve denunciare, entro i termini di cui sopra, i Sinistri per i quali:

- **abbia luogo l'inchiesta della direzione provinciale del lavoro – settore ispezione del lavoro;**
- **abbia ricevuto avviso di procedimento penale aperto;**
- **abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dall'I.N.P.S.;**
- **abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali o suoi aventi diritto**

21 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, **fino a quando ne ha interesse,** la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari a un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

NOTA INFORMATIVA (ed. 12/2010)
Prodotto – POLIZZA RC DIVERSI

(ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano del Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030).

Sede Legale e Direzione in Milano (Italia): 20161 – via Senigallia, 18/2; tel. (+39) 0264021.

Sito Internet: www.milass.it

Email: milass@milass.it

La società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l'Isvap al n. 1.00010.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 1.977.064.874 , con capitale sociale pari ad € 305.851.341 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 1.671.213.533.

L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 244,1%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società www.milass.it

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione:

Asbesto

Amianto.

Assicurato

Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Assicurazione

il contratto di assicurazione stipulato tra contraente e società.

Attività biotecnologiche

le applicazioni tecnologiche che si servono dei sistemi biologici, degli organismi viventi o di derivati di questi per produrre o modificare prodotti o processi per un fine specifico.

Contraente

il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Direttore dei lavori

Figura professionale incaricata, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.

Elemento variabile

Parametro utilizzato per il calcolo del premio ove la polizza preveda la regolazione.

Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Fatto accidentale

Fatto incerto, imprevedibile e repentino.

Franchigia

La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di apposito focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Inquinamento

Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse.

Internet provider

Fornitore di servizi internet.

Invalidità permanente

La perdita totale o parziale definitiva della capacità generica lavorativa di una persona, indipendentemente dalla professione esercitata.

Malattie professionali

Evento dannoso per il lavoratore, che agisce sulla sua capacità lavorativa e che deriva da causa non violenta, ma comunque connessa con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Massimale

Rappresenta la massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Premio di riferimento

Importo determinato applicando il tasso, comprensivo degli eventuali aumenti per il richiamo di condizioni aggiuntive e degli eventuali sconti previsti, all'elemento variabile utilizzato per il calcolo del premio, ove la polizza preveda la regolazione.

Premio minimo assoluto

Importo contrattualmente predeterminato comunque dovuto dal contraente anche qualora, per effetto di regolazione passiva, spettasse al contraente stesso un rimborso di premio.

Prestatore di lavoro con rapporto di lavoro regolare

Prestatore d'opera che svolge la propria attività tramite un rapporto di lavoro previsto dalle norme di legge.

Prestatore di lavoro parasubordinato

Prestatore d'opera che svolge la sua attività tramite un contratto che presenta caratteristiche intermedie tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, secondo le norme previste dalla legge.

R.C.O.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.

R.C.T.

Responsabilità Civile verso Terzi.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto

La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

L'impresa assicuratrice.

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo.

AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo, la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all'altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 9 (Proroga dell'assicurazione) delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto viene offerto:

- A) per l'assicurazione di **Responsabilità Civile verso Terzi**, che garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione all'attività descritta in Polizza, secondo quanto indicato all'art. 12 Oggetto dell'assicurazione, lettera A), delle Condizioni generali;
- B) per l'assicurazione di **Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro**, che garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto questi sia tenuto a risarcire per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati, nonché dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, secondo quanto indicato all'art. 12 Oggetto dell'assicurazione, lettera B) delle Condizioni Generali.

A parziale deroga dei Rischi esclusi dall'assicurazione, sono previste delle estensioni di garanzia secondo quanto indicato all'art. 14 Garanzie comprese automaticamente nell'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) delle Condizioni Generali.

AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o con dizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni Generali:

- art. 15 Soggetti non considerati terzi
- art. 16 Limiti territoriali
- art. 17 Rischi esclusi dall'assicurazione
- art. 18 Pluralità di assicurati
- art. 19 Regolazione del premio

Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 codice civile in caso di mancato pagamento del Premio.

AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di indennizzo, non ché Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile/risarcibile con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni generali di Polizza.

Esempi di Scoperto con minimo e massimo in Euro:

- Danno a mezzo sotto carico o scarico pari ad Euro 1000, Scoperto 10% con minimo Euro 150 ed il massimo di Euro 25.000, indennizzo corrisposto (al netto dello scoperto recuperato nei confronti del contraente/assicurato): Euro 850;
- Danno ad una Cosa esistente nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume o peso, non possa essere rimossa, pari ad Euro 50.000, Scoperto 10% con il minimo di Euro 150 ed il massimo di Euro 25.000, indennizzo corrisposto (al netto dello scoperto recuperato nei confronti del contraente/assicurato): Euro 45.000.

Esempio di limite massimo di Indennizzo / Risarcimento (Massimale): Risarcimento a terzi pari a Euro 750.000, Massimale pari a Euro 500.000, Indennizzo/Risarcimento corrisposto: Euro 500.000.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 del codice civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di rischio una variazione dell'attività svolta dall'assicurato (es. da attività di giardinaggio ad attività edile e viceversa).

6. Premi

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio è soggetto a regolazione nelle modalità previste dall'art. 19 (Regolazione del Premio) delle condizioni generali.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l'intermediario.

Il Premio può essere frazionato in rate semestrali (con aumento del 2% sul Premio annuo lordo), trimestrali (con aumento del 2,5% sul Premio annuo lordo) e trimestrale (con aumento del 3% sul Premio annuo lordo).

L'eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.

AVVERTENZE: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto, l'intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.

Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione che sarà indicata in polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1° comma, del codice civile).

7. Rivalse

AVVERTENZA: Relativamente agli Indennizzi/Risarcimenti pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1916 del codice civile.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: In caso di Sinistro la Società può recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 8 (Recesso in caso di sinistro) delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899 1° comma, del codice civile).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del codice civile e nelle modalità indicate nell'art. 20 (Obblighi in caso di Sinistro) delle Condizioni Generali.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Nel contratto si applica sul Premio imponibile l'aliquota fiscale prevista dalla normativa vigente ed indicata nella scheda di Polizza.

C, INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all'intermediario entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza in conformità a quanto indicato all'art.20 "Obblighi in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di Polizza.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

Società: Milano Assicurazioni S.p.A.

Funzione: Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti

Indirizzo: via Lorenzo il Magnifico, 1 – 50129 Firenze

Fax: (+39) 055-4792044

Email: reclami@milass.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito *internet*:

<http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index-en.htm>

chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato

Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.

Milano Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

